

Marzo 2022

sommario

SCADENZE	4
SCADENZARIO APRILE 2022	4
FISCALE	12
RECUPERO IVA FALLIMENTI E MILLEPROROGHE: CHIARITA DATA DECORRENZA NOVITA' DL SOSTEGNI-BIS	12
INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2021, REALIZZABILI ENTRO 31/12/2022	15
ART. 8-BIS E DICHIARAZIONE D'ALTO MARE: INTERPELLO 97/2022 E 834/2021	17
CONTABILITA' MECCANOGRAFICA: STAMPA O CONSERVAZIONE SOSTITUITIVA A NORMA	18
CREDITI INSOLUTI: LA PRESCRIZIONE NON DÀ TITOLO AL RECUPERO DELL'IVA	19
ESTERO	22
MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE DELL'UCRAINA	22
SLITTASLITTA AL 7 MARZO LA PRESENTAZIONE DEGLI INTRA DI GENNAIO	25
CRISI UCRAINA: GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLE DOGANE E DEL MINISTERO DEGLI ESTERI.....	25
GUERRA IN UCRAINA: LE ULTERIORI MISURE SANZIONATORIE UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA	26

MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA A SEGUITO DEL COINVOLGIMENTO NELLA CRISI UCRAINA.....	28
CARNET ATA SOSPESO PER RUSSIA E UCRAINA	30
INTR@WEB VERSIONE 23.0.0.1.....	30
DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSO IN RUSSIA: I CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE 31	
BREXIT: BREVI VIAGGI DI LAVORO IN UK PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI.....	32
LAVORO	33
COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022	33
IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO DOPO IL 31 MARZO 2022	35
DECRETO-LEGGE PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	37
GREEN PASS BASE PER TUTTI I LAVORATORI FINO AL 30 APRILE E SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO	40
DAL 1° MAGGIO SOLO ONLINE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER GLI AUTONOMI OCCASIONALI.....	43
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	45
CONVENZIONE APINDUSTRIA E MAKE YOUR WISH - MAKE YOUR CONTENT	45
CONVENZIONE CONFIMI E STARHOTELS	45
PROGETTO UPSKILL.....	45
PROGETTO “CULTURA D’IMPRESA 2022”, CONTRIBUTI CAMERALI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE AI MASTER CUOA.....	46
WORKSHOP ADACI SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI E DEI MERCATI	46
FORMAZIONE	47

WEBINAR: NOMENCLATURA COMBINATA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI.....	47
L'ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) E ORIGINE PREFERENZIALE: REGOLE E SEMPLIFICAZIONI.....	47
LE CONTESTAZIONI IN DOGANA	47
WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI	48
GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ	48
SICUREZZA AMBIENTE	49
PROROGA ETICHETTATURA AMBIENTALE AL 30 GIUGNO 2022.....	49

SCADENZE
SCADENZARIO APRILE 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 4/4/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
lunedì 11/4/22	CONTRIBUTI COLF. Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente.	Datori di lavoro di lavoratori domestici	Pagamento MAV, tramite: Portale pagoPA; Banca; Tabacchino; Bancomat; Poste Italiane; Sito INPS; Ricevitoria; Supermercati.	
giovedì 14/4/22	BILANCIO SOCIETA'. Per le società che approvano il bilancio al 30/04/2022 (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), scade il termine per il deposito dello stesso presso la sede sociale (art. 2429 cc), completo, ove previsto, di relazione della gestione e di relazione dei sindaci.	Società di capitali	Deposito presso la sede legale della società (non quella amministrativa o operativa).	Il bilancio e le relazioni devono restare depositati nei 15 giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione.
venerdì 15/4/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
venerdì 15/4/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 15/4/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di marzo. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
lunedì 18/4/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
lunedì 18/4/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 18/4/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 18/4/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24	Codice tributo 6003. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 18/4/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 18/4/22	RITENUTE SU UTILI. Versamento delle ritenute operate sugli utili deliberati dal 1/7/1998 e distribuiti nel trimestre precedente.	Società di capitali	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Trattasi delle ritenute applicate a titolo d'imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate e non detenute in regime d'impresa, dall'1/7/2014 l'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del 26%. Codice tributo: 1035.
lunedì 18/4/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 18/4/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto), trattenuta a seguito del conguaglio di fine anno.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
mercoledì 20/4/22	CONAI. Termine per la presentazione: della dichiarazione mensile di marzo; della dichiarazione trimestrale relativa al primo trimestre.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
mercoledì 20/4/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 26/4/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di marzo	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
martedì 26/4/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi trimestrali relativi al I° trimestre (gennaio-febbraio-marzo). Nb. Dal 2018 la presentazione è facoltativa per i soggetti trimestrali degli Intra 2.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
sabato 30/4/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione "azienda esportatrice netta".	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
lunedì 2/5/22	ALBO GESTORI AMBIENTALI. Termine per il versamento del diritto annuale annuali.	Imprese ed enti iscritti all'Albo Gestori Ambientali (trasportatori di rifiuti, anche in conto proprio, intermediari, etc.)		www.albonazionalegestoriambientali.it Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione. Tel. 0444-232210.
sabato 30/4/22	BILANCIO SOCIETA'. Termine ordinario per l'approvazione del bilancio 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.	Società di capitali		La normativa sul diritto societario prevede l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
sabato 30/4/22	FATTURE ATTIVE - TRIMESTRALI IVA - Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel trimestre precedente per i contribuenti di minori dimensioni che su opzione liquidano l'IVA trimestralmente (Gennaio-Febbraio-Marzo).	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	Legge 178/2020 Art. 1 co. 1102.
sabato 30/4/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Provv.Ae 25/6/2021.
sabato 30/4/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA OSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento riferiti al primo trimestre dei dati di tutti servizi (elettronici e non) e delle vendite a distanza resi/effettuate a soggetti privati UE.	Soggetti aderenti al regime OSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Provv.Ae 25/6/2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia Apiweekly 202106N4 - https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/198-fiscale-approfondimenti/contabilita-ed-iva/8678-e-commerce-novita-dal-1-7-2021-d-lgs-83-2021.html
lunedì 2/5/22	D.A.I. Termine ultimo di presentazione telematica dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno di imposta 2021.	Contribuenti Iva	Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato.	
lunedì 2/5/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. - Variazione dati elenco B - Entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, il cedente o prestatore / intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati proposti dalla Agenzia, qualora non ricorrano i presupposti per una o più fatture per l'applicazione del bollo oppure ricorrendone i presupposti l'imposta di bollo non sia stata indicata in fattura.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	D.M. 4.12.2020 e Provv.Ae n. 34958 del 4/2/2021. Per ogni trimestre, l'Ade predispone due elenchi A non modificabile e B modificabile, rispettivamente i contenenti le fatture elettroniche con l'imposta di bollo assolta e quelle che non riportano l'imposta di bollo pur risultando potenzialmente dovuta. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 2/5/22	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE ESTERE - ESTEROMETRO GENNAIO -FEBBRAIO - MARZO (1°Trimestre) - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE e/o soggetti EUE.	Contribuenti I.V.A.	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	L'obbligo non riguarda le operazioni documentate da bolletta doganale o eventuali fatture elettroniche transitate per il SdI. https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7360:comunicazione-esterometro-dal-2019&catid=284&Itemid=246
lunedì 2/5/22	MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA maturato nel 1° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.	Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1d-2d-o-3d-trimestre&catid=202&Itemid=246
lunedì 2/5/22	MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello TR per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 1° trimestre. Nb. Il credito in compensazione con mod. F24 sarà fruibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza mod. TR (art. 17 Dlgs. 271/97 modificato dal DL 50/2017). In sede di conversione del DL 50/2017 è stato introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali superiori a € 5.000.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.	Cod. tributo: 6036. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione si rinvia al materiale reperibile sul sito dell'associazione: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246
lunedì 2/5/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Aprile. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 2/5/22	CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE. Presentazione della domanda per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio per autotrazione: Primo Trimestre. Modifica introdotta dall'art. 61 D.L. n. 1 del 24/01/2012.	Tutte le aziende interessate	All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito di imposta gasolio. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=199&Itemid=246
lunedì 2/5/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di MARZO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
lunedì 2/5/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmisione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	A mezzo mail agli indirizzi ITL.provincia.occasional @ispettorato.gov.it Nel campo "provincia" inserire la provincia in cui sono avvenute le prestazioni. Dal 28 marzo 2022 in via telematica nel portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

FISCALE

RECUPERO IVA FALLIMENTI E MILLEPROROGHE: CHIARITA DATA DECORRENZA NOVITA' DL SOSTEGNI- BIS

Per il recupero Iva fallimenti lo spartiacque per le nuove regole si conta dal 26 maggio 2021 compreso. È questa la precisazione introdotta con la legge n. 15 (pubblicata sulla G.U. n.49 del 28-2-2022, Suppl. Ordinario n. 8) di conversione del decreto n. 228/2022 (c.d. milleproroghe) che – accogliendo un emendamento suggerito da Confimi Industria e ANC¹ – allinea il dettato normativo all'indicazione (fuorviante prima dell'intervento in analisi) contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 29 dicembre scorso.

L'errore interpretativo

Come abbiamo già evidenziato su queste pagine (si veda Apiweekly 202201N3) il legislatore dell'articolo 18 del DL 73/2021 (Sostegni-bis) aveva mandato fuori rotta la stessa Agenzia delle Entrate che nella recente circolare n. 20 del 29 dicembre 2021 (§ 5), nel confermare come per le procedure avviate precedentemente alla novità suddetta continui a trovare applicazione l'interpretazione restrittiva legata al previgente testo dell'articolo 26 del DPR 633/72 (ovvero recuperabilità dell'Iva solo a seguito dell'infirmità della procedura concorsuale), aveva individuato lo spartiacque con riferimento *"alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021"* ovvero alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis. Tale richiamo, però, non corrispondeva al dettato normativo che invece sanciva l'efficacia dal 27 maggio. Era di tutta evidenza, infatti, come il comma 2 del citato articolo 18 – nella formulazione in vigore post legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106 – stabilisse come la novella si dovesse applicare *"alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"* ovvero dal 27 maggio considerato che il decreto (a differenza di ciò che normalmente avviene) è entrato in vigore (articolo 78) solo il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla gazzetta avvenuta il 26 maggio. Da ciò conseguiva che il regime di maggior favore dovesse decorrere per le procedure avviate dal 27/05/2021 e non anche dal 26.

Il rimedio normativo

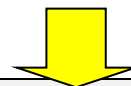
A risolvere la questione, come anticipato, è intervenuta la legge di conversione del milleproroghe che con il **nuovo articolo 3 bis** del DL 228/2021 (in vigore al 1/3/2022) ha riscritto il comma 2 dell'articolo 18 del DL 73/2021 precisando inequivocabilmente che le novità introdotte (ovvero la possibilità di recupero dell'imposta a partire dalla data di avvio della procedura come individuata dal comma 10-bis) *"si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso"* e non solo, quindi, per quelle avviate dal 27 maggio.

La situazione potrà sembrare quantomeno singolare (il legislatore si adegua all'errore dell'Agenzia) ma per gli operatori l'aggiustamento (intervenuto in tempo utile) è stato opportuno per stroncare sul nascere il rischio di paradossali rilievi in sede di future verifiche in cui il verificatore si sarebbe potuto discostare dalla circolare 20 invocando (non sarebbe la prima volta) la supremazia della legge e contestare l'operato di chi si fosse, nonostante tutto, fidato della circolare 20.

Via libera anche per le procedure avviate il giorno 26 maggio 2021

¹ Nonostante l'errore interpretativo dell'AdE fosse palese si è ritenuto utile suggerire al Parlamento di adeguare la norma alla circolare 20/E, guadagnando peraltro un giorno di efficacia su una norma di maggior favore.

Il nuovo intervento risolve quindi gli imbarazzi sul da farsi per le procedure che risultano avviate¹ proprio il 26 maggio 2021. Il milleproroghe offre quindi ai contribuenti più attenti il via libera per procedere in tutta tranquillità al recupero immediato dell'Iva anche per le procedure che risultano avviate in detta giornata.



Decorrenza novità recupero Iva fallimenti		
Le diverse versioni dell'articolo 18 comma 2 del D.L. 25/5/2021 n. 73		
DL 73 ante conversione	DL 73 post legge n. 106 di conversione	DL 73 post legge n. 15/2022 di conversione del DL 228/2021
<i>Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) ... si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma (*)</i>	<i>Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) ... si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (*)</i>	<i>Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) ... si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso</i>
↓	↓	↓
Procedure avviate dal 26/05/2021 (idem circolare AdE 20/E/2021)	Procedure avviate dal 27/5/2021 compreso	Procedure avviate dal 26/5/2021 compreso
(*) Per espressa previsione dell'articolo 78, il DL 73/2021 è in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuto in data 26/5/2021		

Recupero entro aprile 2022

Per il recupero dell'Iva relativo alle procedure avviate dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 (compresi) c'è tempo fino a fine aprile (scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa al 2021) ovvero, considerando che il 30 cade di giorno festivo, **fino al 2 maggio 2022**, anche senza insinuazione al passivo. **Non oltre però** considerando, in merito al *dies ad quem*, la tesi restrittiva dall'Agenzia (circ. 20/E, cit) ferma restando (considerando il chiarimento fornito dall'AdE stessa in occasione del videoforum Italia oggi del 25 gennaio 2022)² l'ipotesi di recupero a fine procedura laddove "il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis" cavalcando, nella sostanza, la vecchia disciplina legata all'interpretazione restrittiva del comma 2 ricondotta alla definitività del piano di riparto infruttuoso.

Recupero Iva credito relativo a fallimento avviato dal 26/5/2021	
↓	↓
Senza insinuazione del creditore	Con insinuazione al passivo

¹ Per l'individuazione della data vedi, a seconda della procedura, le precisazioni contenute nel comma 10-bis dell'articolo 26 del DPR 633/72.

² Vedi Apiweekly 202201N3.

(comma 3-bis art. 26)	(comma 2 art. 26)
↓	↓
La nota di accredito va emessa (trasmessa SdI) entro la scadenza DAI relativa all'anno in cui risulta avviata la procedura (es. 2/5/2022 per fallimenti dichiarati dal 26/5 al 31/12/2021)	Se la nota di credito non è emessa entro i termini brevi a fianco indicati, il recupero è ammissibile solo a fine procedura da cui risulti l'infruttuosità (termine ultimo scadenza della relativa dichiarazione annuale)

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Note di variazione (art. 26 DPR 633/72).

INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2021, REALIZZABILI ENTRO 31/12/2022

Il milleproroghe concede 6 mesi in più. C'è tempo, infatti, fino al 31/12/2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 per conquistare il diritto alla fruizione del **credito d'imposta investimenti di cui alla L. 178/2020** nella misura di maggior favore vigente nel 2021. La proroga di 6 mesi è stata introdotta dalla legge n. 15/2022 di conversione del DL 228/2021 (nuovo articolo 3-quater) con cui sono state modificate (nei termini sotto evidenziati) le seguenti disposizioni relative rispettivamente al **credito d'imposta ordinario del 10%¹** (anziché del 6% in vigore per il 2022) e, per i beni strumentali 4.0, del credito d'imposta nella misura **maggiorata del 50%²** (anziché del 40%³ in vigore per il 2022). Rimane fermo il requisito secondo cui l'ordine sia stato accettato e il pagamento di almeno il 20% sia stato eseguito entro il 31/12/2021.

Beni strumentali non 4.0 - comma 1054 della L. 178/2020 (agg. con DL 228)

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero **entro il 30 giugno 2022 31 dicembre 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Beni strumentali 4.0 - comma 1056 della L. 178/2020 (agg. con DL 228)

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero **entro il 30 giugno 2022 31 dicembre 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per

¹ Fino a € 2 milioni per i beni strumentali materiali; fino a € 1 milione per i beni immateriali.

² 50% fino a € 2,5 milioni; 30% oltre e fino a 10 milioni; 10% oltre e fino a 20 milioni.

³ 40% fino a € 2,5 milioni; 20% oltre e fino a 10 milioni; 10% oltre e fino a 20 milioni.

la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Si ritiene confermata la regola secondo cui (comma 1059) *"in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene 4.0 e la sua interconnessione"* la fruizione del credito d'imposta avviene *"in misura ridotta"* (cioè 10%) dall'anno di entrata in funzione del bene, *"rinviando la fruizione della misura del credito d'imposta in misura piena a partire dall'anno dell'interconnessione ai sensi del comma 1062"*¹.

¹ In tal senso circolare ADE n. 9/E/2021 (§ 5.4 pag. 31) ove è stato precisato che se il bene entra in funzione ma non è interconnesso il contribuente può scegliere: (i) se godere già della misura ridotta fino all'anno precedente a quello dell'interconnessione; (ii) se "attendere l'interconnessione ... e fruire del credito di imposta in misura piena".

ART. 8-BIS E DICHIARAZIONE D'ALTO MARE: INTERPELLO 97/2022 E 843/2021

La non imponibilità dell'articolo 8-bis del dPR n. 633/72 si applica solo in presenza di tutti i requisiti, compresa la dichiarazione di navigazione d'alto mare, anche se si tratta di servizi per la demolizione di una nave oggetto di sequestro da vari anni. Inoltre, a determinate condizioni, la disciplina può funzionare anche nel caso di subappalto (fornitore indiretto); lo precisa l'Agenzia delle Entrate ritornata sul tema della dichiarazione d'alto mare in due recenti risposte d'interpello: la n. 97/2022 e la n. 843/2021 (riportate in allegato).

Come abbiamo già evidenziato su queste pagine¹, la disciplina della non imponibilità dell'articolo 8-bis, **dal 14 agosto 2021**, richiede il rispetto di un adempimento supplementare introdotto con la LDB 2021 ovvero **la dichiarazione che attesta i requisiti di navigazione d'alto mare della nave** (viaggi in altomare superiore al 70%), trasmessa telematicamente (ovvero via mail per i non residenti non identificati in Italia) all'AdE dall'armatore o responsabile del natante.

L'applicazione alle forniture indirette

La citata novità opera indubbiamente per le forniture dirette all'armatore/responsabile della nave mentre qualche dubbio potrebbe sussistere - a giudizio di chi scrive - per quelle effettuate al fornitore indiretto². Secondo quanto precisato, tuttavia, nelle **risposte AdE n. 843/2021 e n. 97/2022** l'articolo 8-bis risulta applicabile anche nel subappalto (fornitore indiretto) in presenza di detta dichiarazione in cui l'armatore/proprietario abbia comunicato il nome del fornitore diretto (fin qui si tratta comunque di fornitura diretta o indiretta all'armatore). L'Agenzia precisa, infatti, che nel caso di prestazione in subappalto, **di cui sia comprovata la destinazione** (inequivocabile) **a navi agevolabili** (nel caso della risposta 843 si tratta di certificazioni finalizzate ad attestare la conformità dei materiali ai requisiti richiesti ai fini della classificazione navale), il subappaltatore (fornitore indiretto) dovrà ricevere dal subappaltante (fornitore diretto dell'armatore) copia della dichiarazione - con relativo protocollo AdE - trasmissagli dall'armatore/dichiarante e relativa alla nave su cui verranno installati i beni, riportando gli estremi anche nella fattura non imponibile art. 8-bis dal subappaltatore al subappaltante. Rimane fermo che senza detta copia "circolarizzata" il subappaltatore deve, invece, fatturare con Iva al subappaltante italiano.

Servizi demolizione nave sequestrata da anni

Nella risposta n. 97/E l'Agenzia conferma che l'applicazione del regime di non imponibilità di cui all'articolo 8-bis presuppone comunque che il requisito dell'alto mare sussista per tutte le prestazioni richiamate in detto articolo, **tra cui le operazioni di demolizione** (cfr lettera e), con riferimento a tutte le tipologie di natanti di cui alla lettera a), che comprende anche le navi destinate alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge, 11 febbraio 1971 n. 50. A tal proposito viene richiamato quanto precisato con risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018 ovvero che **"resta inteso che, qualora la nave resti ferma uno o più anni, occorrerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo"**

Allegati:

- [Ade - Risposta n. 97/2022: OGGETTO: Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione](#)
- [Ade - Risposta n. 843/2021: OGGETTO: Attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità in presenza di subappalto - art. 8-bis lett. e\) d.P.R. n. 633/72](#)

¹ Vedi Apiweekly 2021-09-N1 "Forniture di beni e servizi per navi, la dichiarazione d'alto mare".

² Infatti, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia (sentenza 26/6/1999 in causa C-185/89 e sentenza 14/9/2006 in cause riunite C-181/04 e C-183/04) le norme di esenzione: (i) andrebbero interpretate (regola generale) in modo restrittivo; (ii) quelle specifiche di cui alla lettera a) e d) del citato articolo art. 148 (corrispondente all'articolo 8-bis lettera d) ed e-bis) del nostro dPR 633/72) non sarebbero applicabili alle forniture effettuate in uno stadio commerciale anteriore al rapporto diretto con l'armatore (eccetto il caso particolare del bunkeraggio di carburante e solo alle condizioni indicate nella circolare 1/E/2017 ovvero che il "trader" diventi proprietario del carburante solo a seguito del caricamento - FOB - sulla nave ovvero - come precisato nella sentenza 3/9/2016, C-526/13 - in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari).

CONTABILITA' MECCANOGRAFICA: STAMPA O CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA

Allo spirare dei 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione redditi, registri e libri contabili devono risultare o stampati e conservati in modo "tradizionale" (su carta) oppure conservati in modo sostitutivo a norma (con tanto di tempestiva marcatura temporale) secondo la disciplina specifica in materia (D.M. 17/6/2014 e CAD). **Non funzionano le vie di mezzo** (tipo la "mera" conservazione in pdf) per andare in stampa o conservazione sostitutiva semplicemente "alla bisogna".

È questo il pensiero dell'AdE che con la **Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16** (segue in allegato), ribadisce quanto già sostenuto con le risposte 236 e 346 del 2021 in merito all'interpretazione delle semplificazioni (di fatto inconsistenti) introdotte dall'articolo 12-octies, D.L. n. 34/2019 nell'articolo 7, comma 4-quater, del D.L. 357/94 in materia di **tenuta e conservazione della contabilità in forma meccanizzata**.

In particolare, l'Agenzia ribadisce la **distinzione** tra i concetti di **tenuta** e **conservazione** dei documenti fiscali che, pur essendo collegati, restano **adempimenti distinti**. Secondo la norma citata i **registri tenuti in formato elettronico**, ai fini della loro regolarità:

- non hanno l'obbligo di risultare anche conservati fino **al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi** (sesto mese solo per il 2019), salvo **richiesta** da parte degli organi di controllo in sede di **accesso, ispezione o verifica**;
- devono, invece, risultare conservati entro il citato terzo mese nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del codice dell'amministrazione digitale se il contribuente vuole mantenerli in **formato elettronico (conservazione sostitutiva a norma)** oppure (in alternativa) devono risultare conservati in modo analogico **ovvero stampati su carta**¹.

Per il caso di conservazione sostitutiva a norma

- si ricorda che i **documenti informatici** rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e la procedura di conservazione (che deve anche garantire funzioni di ricerca) dei documenti informatici termina con l'**apposizione** di un **riferimento temporale** opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione (servono quindi soluzioni informatiche appropriate);
- si evidenzia (anche se l'AdE non lo sottolinea) che dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le **nuove Linee Guida dell'Agid**² sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che contengono rilevanti novità in materia di "metadati" oltre a individuare (pag. 33 ss) ruoli e responsabilità degli individui coinvolti nel processo di conservazione; in merito alla figura del **responsabile della conservazione** è precisato (pag. 34) che *"per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al Conservatore al fine di garantire la funzione del Titolare dell'oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione". Si aggiunga altresì i vari compiti del responsabile della conservazione sono delegabili a terzi (in tutto o in parte) tranne quella della "predisposizione del manuale di conservazione" nonché del relativo "aggiornamento periodico **in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti**" (cioè quando serve).*

Allegati

[AdE - Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16](#)

¹ Si ricorda che la scelta non è indifferente ai fini delle modalità e tempistica per l'assolvimento del bollo ove dovuto (es libro giornale e libro inventari). Vedi Apiweekly 2021-04-28 "Tenuta e conservazione – osservazioni a latere della risposta AdE 236/2021" e Apiweekly 2021.05-18 "Bollo libri ancora a due vie. Lo conferma l'AdE". Gli articoli sono disponibili sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Contabilità, bilancio, imposte dirette ed Irap > Libri contabili (stampa, conservazione e bollo).

² <https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>

CREDITI INSOLUTI: LA PRESCRIZIONE NON DÀ TITOLO AL RECUPERO DELL'IVA

La prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure «simili» a quelle enucleate dall'art. 26, comma 2, del DPR 633/72 per il recupero dell'Iva e rappresenta il limite oltre il quale la deduzione, ai fini dei redditi, non risulta più possibile. Sono queste le posizioni dell'Agenzia delle Entrate recentemente ufficializzate nella risposta d'interpello n. 102/2022 (pubblicata il 10/3/2022) e nel principio di diritto n. 16 (pubblicato il 29/12/2021).

Preclusione del recupero Iva al credito prescritto

Per l'Agenzia delle Entrate (risposta 102, cit) **la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure «simili»** a quelle enucleate dall'articolo 26, comma 2, ovvero a quelle che determinano l'invalidità originaria del contratto (nullità, annullamento, rescissione) né a quelle che (nel presupposto di un contratto valido ed efficace) sopravvengono ad alterare il rapporto tra le parti (risoluzioni per inadempimento e recesso). La prescrizione non può essere ricondotta alle suddette figure «simili»¹ in **“in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue - diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso - all'inerzia ingiustificata del creditore”**.

Il caso (ante 26/5/2021)	Ad innescare la pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria è stata la richiesta di un contribuente che vantava un credito nei confronti di una ditta che è stata assoggettata a concordato preventivo (con prospettiva di incassare il 41,50% proposto ai chirografari) ma poi è caduta in fallimento su istanza di altro creditore. Il creditore si è tardivamente insinuato (il 9/7/2021) in tale ultima procedura, ma la domanda di ammissione al passivo è stata rigettata per intervenuta prescrizione (essendo il credito anteriore al 9/7/2016 e in considerazione della non applicabilità alla procedura di concordato - secondo orientamento della Cassazione² - della sospensione della prescrizione ex 2941 comma 6 CC).
Il tentativo	Il contribuente ha quindi provato a chiedere se potessero sussistere i presupposti per emettere comunque nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 che, nella formulazione ante 26 maggio 2021, prevede la possibilità di recupero dell'Iva (a fine procedura) <i>“per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”</i>³.
Il diniego	L'AdE nega la possibilità di recupero per i seguenti motivi: • la variazione in diminuzione (diversamente dalle variazioni in aumento) ha

¹ Fra le figure “simili” contemplate nel comma 2 l'Agenzia ha invece ricondotto (dopo le novità introdotte dal D.L. 73/2021) la possibilità di recuperare l'Iva a fine procedura concorsuale infruttuosa (ma, si noti, previa insinuazione), per il caso del fornitore che *“ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis”* cavalcando, nella sostanza, la vecchia disciplina (risposta al Videoforum I.O. Commercialisti del 25/1/2022).

² Cass. 17060/2007; Cass. 3270/2009; Cass. 5663/2019; Cass. 20899/2019.

³ Secondo l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione finanziaria l'infruttuosità va riscontrata a fine procedura non solo per le procedure individuali ma anche per quelle concorsuali. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 73/2021 per le sole procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (compreso) tale possibilità viene invece concessa *“a partire dalla data in cui”* il cessionario o committente *“è assoggettato ad una procedura concorsuale ...”* ma va esercitata entro la scadenza della relativa dichiarazione annuale - anche senza insinuazione al passivo - come precisato nella circolare AdE n. 20/E (oltre non pare possibile salvo il caso citato nella nota precedente).

	natura facoltativa ed è limitata alle ipotesi espressamente previste; • il presupposto per il recupero è il mancato pagamento nelle sole ipotesi di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose poiché solo in tale ipotesi si ha ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore (risoluzione 195/E/2008); • detto presupposto (nella disciplina ante 26/5/2021) <i>"viene giuridicamente ad esistere allorquando il soddisfacimento del creditore ... viene meno ... per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo"</i> (circ. 77/E/2000); • nella fattispecie oggetto dell'interpello il presupposto non può dirsi realizzato non per l'accertata incapacienza del patrimonio del debitore ma per la prescrizione del credito che ha precluso l'ammissione al passivo.
--	---

Ciò premesso, dall'analisi dell'interpello, trova conferma la seguente linea restrittiva, così riassumibile, secondo cui il recupero dell'Iva sui crediti insoluti può essere esercitato (facoltà e non obbligo) solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 26 stesso ovvero

- nei casi delle procedure **concorsuali** (e assimilate) individuate dall'articolo 26 comma 3 lettera a) e comma 10-bis (ovvero limitatamente a quelle individuate nell'art. 26 comma 2 se avviate prima del 26/5/2021);
- nei casi di procedure **esecutive individuali** rimaste infruttuose come previsto dall'articolo 26 comma 3 lettera b) nei casi di infruttuosità accertata e individuata (a titolo esemplificativo) nel comma 12;
- nel caso di risoluzione contrattuale, limitatamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento (del cessionario/committente) di cui al comma 9;
- nei casi di invalidità originaria del contratto (nullità, annullamento e rescissione) o di o che sopraggiungono ad alterano definitivamente un contratto valido ed efficace (risoluzione per inadempimento, recesso) o per cause "simili" di cui al comma 2.

Fra i **casi "simili"** dell'articolo 26 comma 2 **non è** riconducibile **l'ipotesi di prescrizione del credito per "inerzia" del creditore** nemmeno, si osservi il caso dell'interpello, laddove il debitore fosse inizialmente in concordato preventivo e – successivamente – caduto in fallimento.

Nel ricordare che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi (*dies ad quem*) entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui sorge (*dies a quo*) il diritto al recupero va da sé, pertanto, che nei casi come quello dell'interpello in analisi, è ragionevole ritenere che per il caso di procedure avviate dal 26/5/2021 (cioè con la nuova disciplina post DL 73/2021) il creditore deve emettere nota di credito:

- limitatamente alla quota di credito chirografario non garantito¹, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo;
- nel caso di sopraggiunto fallimento del debitore concordatario, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data della sentenza di fallimento per la quota Iva corrispondente alla parte residua del credito mai incassato (in tal caso – entro detti termini² – non è anche necessaria l'insinuazione al passivo fallimentare)⁴.

Deducibilità fiscale della perdita del credito prescritto

Premesso, come retro evidenziato, che la prescrizione del credito non dà titolo al recupero della relativa Iva, appare utile evidenziare che la prescrizione rappresenta invece uno di quei "elementi certi e precisi" che costituisce il presupposto per la deduzione della perdita ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR. La norma citata prevede infatti che *"gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto"*.

¹ Circolare AdE n. 20/E/2021.

² Oltre, invece, sembra necessaria (ovviamente prima della prescrizione) come evidenziato in nota 1.

Come recentemente evidenziato dall'AdE nel **principio di diritto n. 16/2021**, a prescindere all'applicazione del principio della c.d. "derivazione rafforzata" di cui all'articolo 83 del TUIR il citato articolo 101, comma 5, 5° periodo (post D.L. 83/2012) **"individua inequivocabilmente nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita e la rilevazione del periodo in cui operarla"**.

L'Agenzia sostiene altresì che in base all'attuale formulazione del successivo comma 5-bis **"sembra evincersi che l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenti il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non sia più possibile"**.

Si ricorda, infine, che anche secondo l'OIC 15 la prescrizione di crediti impone la cancellazione del credito dal bilancio; le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) vanno classificate nella voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

Per ulteriori approfondimenti in materia di note di variazione Iva ex articolo 26, si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Note di variazione (art. 26 DPR 633/72).

Per ulteriori approfondimenti in materia di svalutazione e perdite su crediti ai fini IIDD, si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > Approfondimenti > Contabilità Bilancio, imposte sui redditi e Irap > Perdite su credi

ESTERO

MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE DELL'UCRAINA

Dal 2014 l'UE ha gradualmente imposto una serie di misure restrittive nei confronti della Russia¹ in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla destabilizzazione dell'Ucraina.

La situazione ha avuto una rapida escalation negli ultimi giorni dello scorso mese, culminata con il riconoscimento, da parte della Russia, dell'indipendenza e della sovranità delle autoproclamate "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Luhansk" e lo spiegamento di forze armate russe nell'Ucraina orientale cui è seguito l'annuncio, del Presidente della Federazione russa, di un'operazione militare in Ucraina, che attualmente è in corso.

A seguito di ciò l'UE, ribadendo il pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, ha risposto con un pacchetto di misure restrittive senza precedenti nei confronti della Russia che coinvolgono diversi settori, in particolare finanza, energia, aviazione e difesa, il commercio di determinati beni e tecnologie e la fornitura di servizi e assistenza tecnica² connessi, la concessione di visti, l'interdizione dello spazio aereo UE.

Relativamente al commercio, il nuovo quadro può essere così brevemente riassunto:

→ è stato aggiornato l'elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi ai quali sono **congelati tutti i fondi e le risorse economiche** loro appartenenti, posseduti, detenuti o controllati. Le disposizioni UE vietano di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di dette persone, o persone a esse associate, o destinarli a loro vantaggio.

Ai nominativi già contenuti nel regolamento 269/2014 sono ora **aggiunti** quelli contenuti in:

- Regolamento (UE) 2022/260³, in vigore dal 23.2.2022: 22 persone e 4 entità tra cui **Banca Rossiya, PROMSVYAZBANK e VEB.RF (alias Vnesheconombank; VEB)**
- Regolamento (UE) 2022/261⁴, in vigore dal 23.2.2022: 336 membri della Duma
- Regolamento (UE) 2022/332⁵, in vigore dal 25.2.2022: 99 persone coinvolte nel riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk e nell'aggressione militare
- Regolamento (UE) 2022/336¹, in vigore dal 28.2.2022: 26 persone e 1 entità (Gas Industry Insurance Company SOGAZ)

¹ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/>

² sono previste limitate deroghe a tali restrizioni per finalità legittime e predeterminate

³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/260 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina pubblicato nella GUUE L42 del 23.2.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=IT>

⁴ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/261 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina pubblicato nella GUUE L42 del 23.2.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0261&from=IT>

⁵ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/332 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina pubblicato nella GUUE L53 del 25.2.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=IT>

▪ Regolamento (UE) 2022/353², in vigore dal 2.2.2022: 22 militari bielorusi.

➔ a partire dal 24.2.2022 sono state istituite misure restrittive nei confronti dei territori di **Donetsk e Luhansk**.

Tali misure, contenute nel Regolamento 2022/263³, prevedono, per quanto riguarda i beni, il **divieto di importare in UE beni originari di tali regioni e il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in detti territori o destinati all'utilizzo in detti territori, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II** del regolamento in parola.

L'allegato II comprende taluni beni e tecnologie idonei ad essere utilizzati nei seguenti settori-chiave: trasporti; telecomunicazioni; energia; esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

Il divieto si estende anche a determinati servizi connessi a detti beni e tecnologie o relativi a infrastrutture nei territori specificati.

Il regolamento fa salva, previa notifica all'autorità competente⁴, l'esecuzione di contratti import fino al 24.5.2022 e di contratti export fino al 24.8.2022, conclusi prima del 23.2.2022.

Il regolamento contiene inoltre restrizioni in ambito finanziario e immobiliare, di partecipazioni in proprietà o società e servizi al turismo.

Sono ammesse deroghe in casi determinati.

In data 23.2.2022, inoltre, la Commissione europea ha pubblicato un avviso⁵ per informare gli importatori UE che, per le merci prodotte nei territori non controllati dal governo ucraino di Donetsk e Luhansk o esportate in provenienza da questi, mancano le condizioni necessarie affinché le autorità doganali ucraine possano gestire e controllare il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo UE-Ucraina⁶. **A decorrere dal 23.2.2022 gli operatori UE sono pertanto invitati a non chiedere un trattamento preferenziale** per l'importazione in UE di dette merci e le stesse saranno soggette a dazio.

In data 28.2.2022 la Commissione europea ha pubblicato un altro avviso⁷ agli importatori invitandoli a prestare la dovuta **attenzione per accertare l'effettiva origine delle merci** poiché sussiste il rischio

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/336 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina pubblicato nella GUUE L58 del 28.2.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0336&from=IT>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/353 DEL CONSIGLIO del 2o marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina pubblicato nella GUUE L66 del 2.3.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0353&from=IT>

³ «REGOLAMENTO (UE) 2022/263 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone pubblicata in inglese nella GUUE L42 del 23.2.2022 e in italiano nella GUUE L62 del 1.3.2022

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263R(01)&from=IT)

⁴ UAMA in Italia

⁵ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0223\(04\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0223(04)&from=IT)

⁶ dal 2014 tra UE e Ucraina è in essere l'Accordo di Associazione che consente lo scambio di beni a dazi preferenziale https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

⁷ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228\(05\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(05)&from=IT)

che le merci soggette al divieto di import siano importate in UE da paesi vicini all'Ucraina, in particolare Russia e Bielorussia. L'avviso menziona in particolare i codici doganali 2701 (prodotti carbonieri) e da 7201 a 7207, 7304, 7305, 7306 (prodotti di acciaio).

→ **nuove ed ulteriori** restrizioni sono state introdotte con il Regolamento 2022/328¹, preceduto dalla Decisione (PESC) 2022/327, che modifica il Regolamento 833/2014, e dispone, dal 26.2.2022, il **divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, diretti o indiretti, dei beni sotto elencati, anche non originari dell'UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia:**

1. **beni e tecnologie a duplice uso ex Reg. 2021/821, allegato I**

Il divieto riguarda anche determinati servizi (p.es. assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti) connessi a tali beni.

Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del Regolamento (UE) 2021/82 e che i beni siano per uso non militare e per utenti finali non militari, i divieti prevedono alcune eccezioni; per esempio a scopo umanitario o medico, per emergenze sanitarie o in risposta a catastrofi naturali, oppure quando venga accertato che i beni e servizi sono destinati alla cooperazione tra l'UE e il governo russo in ambito puramente civile o all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica o di un'entità o di un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o degli USA.

Le autorità competenti possono inoltre concedere l'autorizzazione alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione dei beni e tecnologie duali, e connessi servizi, per i contratti conclusi prima del 26.2.2022 purché l'autorizzazione² sia richiesta prima dell'1.5.2022;

2. **beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia**

3. **beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio, elencati nell'allegato X** (identificati tramite codice doganale)

4. **beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI** (identificati tramite codice doganale).

Anche per i beni dei punti 2., 3., 4. il divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione è esteso a determinati servizi connessi e anche per questi beni e servizi sono previste alcune specifiche deroghe al divieto.

→ con il Regolamento (UE) 2022/345³ la Commissione UE ha istituito il divieto, a partire dal 12.3.2022, di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria (swift) a 7 banche russe: Bank Otkritie Novikombank Promsvyazbank Bank Rossiya Sovcombank VNESHECONOMBANK (VEB) VTB BANK.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina pubblicato nella GUU L49 del 25.2.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=IT>

² L'autorizzazione è richiesta conformemente alle norme e alle procedure previste dal Regolamento (UE) 2021/821

³ REGOLAMENTO (UE) 2022/345 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina pubblicato nella GUUE L63 del 2.3.2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0345&from=IT>

SLITTA AL 7 MARZO LA PRESENTAZIONE DEGLI INTRA DI GENNAIO

Lo scorso 25 febbraio – termine per la presentazione degli elenchi Intra riferiti alle operazioni di gennaio – è stato pubblicato un **Avviso¹ congiunto di Agenzia Dogane Monopoli e Agenzia Entrate** con il quale **il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2022 viene prorogato al 7 marzo 2022.**

Ciò, come si legge nell'avviso, *"... in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste ..."*

CRISI UCRAINA: GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLE DOGANE E DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

In considerazione dell'evolversi della crisi tra Russia e Ucraina, che ora coinvolge anche la Bielorussia, l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e il Ministero degli Affari Esteri – Autorità nazionale UAMA, hanno pubblicato alcune note relative alle misure restrittive UE in vigore verso la Russia e la Bielorussia.

Con l'informativa **Prot. 99410/RU del 2.3.2022² l'ADM**, dopo aver ricordato i divieti UE in atto nell'import/export di merci tra l'UE e i territori di **Donetsk e Luhansk**, aree non controllate dal governo ucraino, elenca anche le operazioni doganali alle quali tali divieti non si applicano (deroghe) e indica la modalità con cui l'operatore deve autocertificare la situazione in deroga nella quale si trova, ovvero indicando nella dichiarazione doganale determinati codici elencati nella stessa nota.

La stessa informativa elenca anche le misure restrittive adottate dall'UE nei confronti della **Russia**, applicabili all'esportazione di varie categorie di merci ex Regolamento 2022/328 (oltre a quelle di cui all'allegato II del Regolamento 2014/833) nonché le deroghe previste suddividendole in deroghe applicabili a tutte le categorie e deroghe specifiche per alcune tipologie di beni.

Anche in questi casi l'operatore deve attestare la situazione derogatoria indicando nella dichiarazione doganale i codici elencati nella nota Prot. 99410/RU del 2.3.2022.

Con l'informativa **Prot. 105746/RU del 7.3.2022³ l'ADM** riporta un aggiornamento delle misure restrittive riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci provenienti o destinate alla **Bielorussia**.

Anche per questo paese vigono alcune deroghe, a determinate condizioni.

Infine, con la **nota 6830 del 7.3.2022⁴ l'UAMA** ha comunicato la sospensione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati ex D.Lgs. 221/2017¹ verso la Federazione russa e la Bielorussia.

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/20220225-Modelli+INTRA+RINVIO+7+Marzo.pdf/7c6fed56-1eb7-c855-197a-a0a5a87a5402?t=1645776547438>

² https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/33943503/20220302-99410RU+informativa_misure+Russia+Ucraina.pdf/8b397fe4-88e1-ab0d-703d-fdae28bdb6a2?t=1646310586471

³ https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/20220307-105746RU+informativa_misure+Bielorussia.pdf/5f54b8f6-86fd-bbbc-bf29-4c3d1dbf9f8e?t=1646673300288

⁴ <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-07-Misure-restrittive-UE-verso-la-RUSSIA-e-la-BIELORUSSIA.pdf>

La sospensione ha validità di un mese e la stessa UAMA, laddove le circostanze lo consentano, procederà a ripristinare l'esecutività dei provvedimenti sospesi, ovvero a procedere con successivo atto di revoca, dandone tempestiva notifica alle imprese interessate.

GUERRA IN UCRAINA: LE ULTERIORI MISURE SANZIONATORIE UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

L'UE ha deciso di imporre nuove misure restrittive economiche ed individuali nei confronti della Russia a seguito dell'aggressione militare di quest'ultima all'Ucraina e della gravità della situazione in atto.

Questo nuovo ed ulteriore pacchetto di sanzioni² si aggiunge alle disposizioni già introdotte a partire dall'inizio della crisi a fine febbraio.

Con le nuove disposizioni:

→ è stato nuovamente aggiornato l'elenco, contenuto nel Reg. (UE) 269/2014, delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi ai quali sono **congelati tutti i fondi e le risorse economiche** loro appartenenti, posseduti, detenuti o controllati.

Gli ultimi regolamenti che modificano il Reg. 269/2014 sono:

- | | | | |
|---------------|------|----------|---|
| - Regolamento | (UE) | 2022/353 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0353&from=IT |
| - Regolamento | (UE) | 2022/396 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=IT |
| - Regolamento | (UE) | 2022/408 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0408&from=IT |
| - Regolamento | (UE) | 2022/427 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0427&from=IT |

→ è stato nuovamente aggiornato il Reg. (UE) 833/2014 che, relativamente al commercio di **beni**, contiene **restrizioni agli scambi** con la Federazione russa.

Gli ultimi aggiornamenti sono contenuti in:

- | | | | |
|---|------|----------|---|
| - Regolamento | (UE) | 2022/394 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=IT |
| ▪ introduce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI , anche non originari dell'UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa. Il divieto include anche determinati servizi connessi. Sono ammesse deroghe a condizioni specifiche; | | | |
| ▪ modifica l'allegato VII (beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia); | | | |

¹ attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

² <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/>

- modifica l'allegato IX contenente il modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
- Regolamento (UE) 2022/428 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=IT>
 - introduce **maggiori restrizioni** sulla fornitura e l'esportazione di beni, tecnologie e servizi nel **settore dell'energia** e sulla fornitura di **beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza in Russia**
 - introduce i **divieti** di: a) **importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII** (identificati tramite codice doganale) originari della Russia o esportati dalla Russia; b) **acquistare**, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui sopra situati in Russia o originari della Russia; c) **trasportare** detti prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese; d) fornire servizi connessi. I divieti non si applicano all'esecuzione, fino al 17.6.2022, di contratti conclusi prima del 16.3.2022.
 - introduce il **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i **beni di lusso elencati nell'allegato XVIII** (identificati tramite codice doganale) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, nella misura in cui il loro valore sia superiore a € 300 per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato
 - introduce il **divieto** di effettuare, direttamente o indirettamente, **operazioni con determinate imprese statali (v. allegato XIX)**. Il divieto non si applica all'esecuzione, fino al 15.5.2022, di contratti conclusi prima del 16.3.2022, e per alcune specifiche operazioni.

MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA A SEGUITO DEL COINVOLGIMENTO NELLA CRISI UCRAINA

A seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione dell'Ucraina, l'Unione Europea, con i regolamenti 2022/398¹, 2022/355² e 2022/300³ ha introdotto misure restrittive supplementari nei confronti della Bielorussia.

I nuovi regolamenti modificano il regolamento (CE) n. 765/2006 che già prevedeva restrizioni oggettive, soggettive, finanziarie, in considerazione della situazione nel paese.

In particolare, per quanto riguarda le **restrizioni merceologiche, nell'import/export di beni**, il regolamento 2022/355 dispone:

- ➔ **il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni sottoelencati, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia:**
- **i beni e le tecnologie a duplice uso** (i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821
- **i beni e le tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia** (allegato II del regolamento 2022/355 inserito nel regolamento 765/2006 come allegato V bis)
- determinati **macchinari** (allegato XII del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XIV)

Il divieto comprende anche determinati servizi (p.es. assistenza tecnica, servizi di intermediazioni e altri servizi connessi a tali beni e tecnologie, finanziamenti o assistenza finanziaria).

Sono previste alcune deroghe ai divieti di cui sopra, a determinate condizioni (p.es. scopo medico o umanitario, emergenze sanitarie, contratti conclusi entro una certa data), per un uso non militare e per utenti finali non militari, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione/notifica.

➔ **il divieto di importare nell'UE, direttamente o indirettamente:**

- **i prodotti legnosi** (allegato VIII del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato X)
- **i prodotti cementizi** (allegato IX del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XI)
- **i prodotti siderurgici** (allegato X del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XII)

¹ REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina pubblicato nella GUUE L82 del 9.3.2022 in vigore dal 10.3.2022

² REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia pubblicato nella GUUE L67 del 2.3.2022 in vigore dal 3.3.2022

³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/300 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia pubblicato nella GUUE L46 del 25.2.2022 in vigore dal 26.2.2022

• **i prodotti della gomma** (allegato XI del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XIII)

se sono **originati della Bielorussia oppure sono stati esportati dalla Bielorussia**.

È inoltre **vietato l'acquisto** di detti beni situati in Bielorussia o originari della Bielorussia e il **trasporto** degli stessi originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese.

Infine, sono vietati anche determinati servizi pertinenti ai divieti di cui sopra.

Sono ammesse deroghe per i contratti conclusi prima del 2.3.2022, per esecuzione fino al 4.6.2022.

Le misure sopra menzionate si aggiungono e/o modificano quelle già in vigore:

- divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni sottoelencati, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia:
- attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (elencate nell'allegato III del regolamento 765/2006). Il divieto si estende alla fornitura di determinati servizi pertinenti alle attrezzature elencate nell'allegato III e ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Sono previste deroghe;
- le apparecchiature, le tecnologie o i software (elencati nell'allegato IV del regolamento 765/2006) destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via internet o telefoniche senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario anche per fornire determinati servizi connessi ai beni in parola;
- i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (i beni elencati nell'allegato VI del regolamento 765/2006, **come modificato dall'allegato V del regolamento 2022/355**). Il regolamento 2022/355 estende il divieto anche a determinati servizi connessi;
- divieto di importare in UE, direttamente o indirettamente:
- i prodotti minerari (allegato VII del regolamento 765/2006 **come modificato dall'allegato VI del regolamento 2022/355**);
- i prodotti di cloruro di potassio - «potassa» - (allegato VIII del regolamento 765/2006 **come modificato dall'allegato VII del regolamento 2022/355**)

Anche per i divieti di cui sopra sono previste alcune deroghe.

Il regolamento 765/2006 è stato modificato anche dal regolamento 2022/300 che ha aggiornato l'allegato I del regolamento 765/2006 contenente **l'elenco delle persone fisiche cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche loro appartenenti, posseduti, detenuti o controllati**¹.

Con regolamento 2022/398 sono state introdotte ulteriori restrizioni finanziarie, tra cui **l'esclusione da swift delle banche Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia)**.

¹ altri elenchi di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche sono contenuti nei regolamenti 833/2014 e s.m.i. e 269/2014 e s.m.i. - v. anche https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions

CARNET ATA SOSPESO PER RUSSIA E UCRAINA

Il rilascio del Carnet ATA per merci destinate in Russia e in Ucraina è sospeso in via preventiva.

È quanto deciso da Unioncamere in considerazione dello stato di guerra tra Federazione russa e Ucraina.

INTR@WEB VERSIONE 23.0.0.1

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata pubblicata la versione 23.0.0.1 del software Intr@Web <https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-2022> che dovrebbe aver risolto i numerosi problemi riscontrati nella versione precedente.

Attenzione a quanto evidenziato dall'Agenzia Dogane Monopoli:

Avvertenza importante: Per scongiurare un eventuale perdita dei dati inseriti nella precedente versione si raccomanda di effettuare, prima dell'aggiornamento del software, il backup dei dati tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale.

DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSO IN RUSSIA: I CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE

Tra le restrizioni recentemente introdotte dall'UE nei confronti della Russia, a seguito dell'aggressione militare dell'Ucraina, vi è il **divieto di esportazione dei beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII del Regolamento 833/2014 come modificato dall'art. 3 nonies del Regolamento 2022/428:

Articolo 3 nonies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

Poiché il tenore letterale della norma ha suscitato alcuni dubbi applicativi, per quanto riguarda i concetti di "valore" e di "articolo", i Servizi della Commissione sono stati interpellati dagli Stati Membri per chiarimenti.

Le risposte della Commissione Europea sono state pubblicate nell'omonimo sito, al link https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#othe¹ e sono state riprese dall'Agenzia Dogane Monopoli con l'Avviso² pubblicato in data 28.3.2022 che riporta le seguenti indicazioni sull'argomento:

1. Come valutare il valore di 300 euro?

Secondo le disposizioni attualmente in vigore in materia, il valore di 300 euro si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione (casella 46) da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie (trasporto e assicurazione) sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.

2. Cosa si intende per "articolo"?

Secondo la Commissione, l'espressione "articolo", di cui alla norma in premessa, è da intendersi come "unità supplementare" talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale in aggiunta al peso netto e lordo (casella 41).

In particolare, l'unità supplementare è la quantità dell'articolo, espressa nell'unità prevista e pubblicata nella banca dati TARIC.

¹ allo stesso link sono anche disponibili le FAQ relative alle restrizioni all'export disposte dagli articoli 2, 2a e 2b del regolamento 833/2014 come modificati dal regolamento 2022/328 del 25.2.2022

² <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/36461000/Avviso+20220329+beni+di+lusso.pdf/141b0630-7ede-c491-86ba-9203b3281bee?t=1648556837617>

Qualora l'unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare la soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU (casella 31), laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l'imballaggio.

A titolo esemplificativo, per articolo, si intende il normale imballaggio per la vendita al dettaglio, ad es. un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme, oppure una bottiglia di vino se destinata ad essere venduta separatamente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 15 del codice doganale dell'Unione (regolamento 952/2013), il dichiarante è responsabile delle informazioni fornite all'Autorità doganale e quest'ultima può richiedere ulteriori informazioni al fine di verificare se l'esportazione è ammessa entro i limiti consentiti.

BREXIT: BREVI VIAGGI DI LAVORO IN UK PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI

Dall'1.1.2021, con la definitiva uscita del Regno Unito dall'UE, è venuta meno anche la libera circolazione comunitaria con la conseguenza che **la nuova previsione generale di divieto di lavorare in UK in assenza di visto è applicabile anche alla manodopera europea** (il governo britannico ha sempre espresso la volontà di equiparare i cittadini europei a quelli dei paesi terzi).

Esistono però delle **eccezioni** che interessano tutti quei casi in cui venditore p.es. UE e acquirente UK prevedono nel loro accordo non solo la **fornitura di un bene ma anche i servizi ancillari** quali installazione, smontaggio, riparazione, assistenza o consulenza su macchinari o attrezzature, anche forniti da una terza società subappaltatrice a determinate condizioni¹.

Sull'argomento il desk Brexit di ICE Londra ha recentemente pubblicato un utile approfondimento scaricabile al link https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Brevi%20viaggi%20di%20lavoro_2.0%201_1.pdf

¹ *Immigration Rules Appendix Visitor: Permitted Activities*

Manufacture and supply of goods to the UK

PA 7. An employee of an overseas company may install, dismantle, repair, service or advise on machinery, equipment, computer software or hardware (or train UK based workers to provide these services) where there is a contract of purchase, supply or lease with a UK company or organisation and either:

(a) the overseas company is the manufacturer or supplier; or

(b) the overseas company is part of a contractual arrangement for after sales services agreed at the time of the sale or lease, including in a warranty or other service contract incidental to the sale or lease.

<https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities>

LAVORO

COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022

Dal 1° gennaio 2022 la busta paga dei lavoratori ha subito modifiche considerevoli.

Tra le novità principali ci sono:

- Riorganizzazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito;
- Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente;
- Stravolgimento del “c.d. ex Bonus Renzi o T.I.R.”;
- Riduzione aliquota contributiva del dipendente.

Dal 1° marzo 2022 le modifiche saranno ancor più incisive, a seguito delle seguenti novità:

- Eliminazione delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni;
- Eliminazione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), sostituito dall’Assegno Unico Universale (AUU) per figli a carico.

Di seguito alcune semplici indicazioni per capire cosa è mutato e come questo cambiamento andrà a modificare la Vostra busta paga:

Riorganizzazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito	A decorrere dal 1° gennaio 2022 le aliquote per scaglioni di reddito saranno le seguenti: • Fino a 15.000 euro (imponibile fiscale) → 23 %; • Da 15.001 a 28.000 euro → 25 %; • Da 28.001 a 50.000 euro → 35 %; • Oltre 50.000 → 43 % Ciò comporterà una <u>riduzione delle imposte</u> e quindi un <u>aumento del netto in busta</u> (per alcuni più importanti, per altri un po' più leggero).
Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente	A decorrere dal 1° gennaio 2022 cambierà la formula per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. Ciò comporterà un <u>aumento delle detrazioni</u> per i lavoratori con un imponibile fiscale annuo inferiore a 50.000 euro.
Eliminazione delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni e dell’ANF, sostituiti dall’Assegno Unico Universale a decorrere da marzo 2022	L’eliminazione delle detrazioni per figli a carico e dell’ANF da marzo 2022 comporterà <u>un notevole abbassamento del netto in busta</u> poiché i nuovi importi dell’Assegno Unico Universale (che incorporano le detrazioni fiscali per i figli) verranno pagati direttamente dall’INPS (il datore di lavoro non potrà più corrisponderli). Solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022 le detrazioni per figli a carico e l’ANF vengono riconosciuti secondo le modalità consuete. Le detrazioni <u>per coniuge a carico e per figli a carico di età superiore ai 21 anni</u> rimangono immutate.

Stravolgimento del "c.d. ex Bonus Renzi o T.I.R.";	Per i lavoratori con imponibile fiscale <u>fino a 15.000 euro viene riconfermato</u> il "c.d. ex Bonus Renzi o T.I.R." I lavoratori con imponibile fiscale compreso tra 15.001 e 28.000 avranno diritto ad un trattamento integrativo ma la sua quantificazione effettiva sarà possibile <u>solo in sede di 730</u> (altrimenti il rischio è la restituzione di quanto indebitamente percepito, pertanto viene consigliato di rifiutarlo tramite auto dichiarazione).
Riduzione aliquota contributiva del dipendente	Per i lavoratori con imponibile previdenziale annuo inferiore a 34.996 euro avranno un esonero parziale, di 0,8 punti percentuali, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Per l'operatività di questo esonero (valido per il solo 2022) <u>si devono attendere le istruzioni da parte dell'INPS.</u>

IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO DOPO IL 31 MARZO 2022

Con la fine dello stato di emergenza, atteso per il 31 marzo, l'utilizzo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro sarà subordinato a regole diverse a seconda che i lavoratori abbiano compiuto o meno 50 anni d'età.

Dal 1° aprile 2022 conviveranno due modalità di accesso nei luoghi di lavoro in base all'età di ciascun lavoratore: alcuni non avranno più l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, altri invece dovranno continuare a possederla e ad esibirla, almeno fino al 15 giugno 2022 e in forma rafforzata.

LA PREMESSA: LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Dopo poco più di due anni, il **31 marzo** termina lo stato di emergenza in Italia a seguito dell'ultima proroga disposta dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 18 febbraio 2022.

Con la cessazione dello stato di emergenza dovrebbero¹ venire meno alcune restrizioni: nel presente articolo verranno esaminati più da vicino gli aspetti che interesseranno il lavoro del settore privato.

GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: SERVIRÀ ANCORA?

Questa è la domanda a cui serve dare una risposta chiara e precisa.

Alla data attuale non sono ancora note le intenzioni del Governo sull'agomento.

Tuttavia, al fine di ricavare una risposta basandosi sulla situazione attuale, può essere pratico sintetizzare l'evoluzione della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro², fin dalla sua introduzione.

Nella tabella seguente, dunque, viene riassunto il percorso che ha seguito l'utilizzo del green pass nel settore lavorativo.

DURATA DISPOSIZIONE	RIFERIM. ATTO	DESTINATARI	DESCRIZIONE
Dal 15/10/2021 al 31/12/2021	art. 3, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127	Lavoratori	Diventa obbligatorio, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, <u>possedere ed esibire, su richiesta</u> , la certificazione verde COVID-19 ³ .
Dal 21/11/2021 al 31/12/2021	Legge 19 novembre 2021, n. 165 (conversione del decreto-legge 21	Lavoratori	Diventa possibile <u>consegnare</u> al proprio datore di lavoro copia della propria

¹ L'utilizzo del condizionale è d'obbligo al momento.

² Facciamo riferimento esclusivamente al settore privato.

³ Nella versione "base", ossia quella ottenuta per vaccinazione, guarigione, tampone

	settembre 2021, n. 127)		certificazione verde COVID-19.
--	-------------------------	--	--------------------------------

Dal 01/01/2022 al 31/03/2022	art. 5, decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, già convertito dalla Legge n. 11 del 18 febbraio 2022	Lavoratori	A seguito della proroga dello stato di emergenza, rimane obbligatorio, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, <u>possedere ed esibire, su richiesta</u> , la certificazione verde COVID-19, fino al 31 marzo 2022.
Dal 15/02/2022 al 15/06/2022	art. 1, decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, già convertito dalla Legge n. 18 del 4 marzo 2022	Solo per i lavoratori <u>ultracinquantenni o destinati a diventarlo entro il 15 giugno 2022</u>	A seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per i cittadini ultracinquantenni, diventa obbligatorio, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, <u>possedere ed esibire</u> la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione e/o da guarigione (quindi solo un GREEN PASS di tipo RAFFORZATO).

La situazione è piuttosto complessa, ma potrebbe essere sintetizzata in questo modo.

Per accedere nei luoghi di lavoro:

- dal 1° aprile 2022 non ci sarà più l'obbligo di possedere ed esibire un green pass base¹ per tutti i lavoratori di età inferiore a 50 anni;
- dal 1° aprile 2022 (così come lo è dal 15 febbraio 2022) rimarrà l'obbligo di possedere ed esibire un green pass rafforzato per tutti i lavoratori di età pari o superiori a 50 anni, fino al 15 giugno 2022.

Questo è quanto è possibile ricavare dalle norme attualmente in vigore: d'altronde è previsto dall'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52/2021, a più riprese aggiornato come sopra schematizzato.

Come già anticipato nulla è ancora definitivo: si attendono le decisioni del Governo sull'eventuale proroga dell'obbligo di possesso/esibizione del green pass per recarsi nei luoghi di lavoro. Circolano notizie che probabilmente resti comunque l'obbligo del green pass base per fini lavorativi anche dopo il 31 marzo 2022 per i lavoratori over 50, slegandolo quindi dallo stato di emergenza, ma NON sono notizie confermate.

¹ Per green pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Per green pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

DECRETO-LEGGE PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Da ieri, 22 marzo 2022, è in vigore il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21¹.

Tra le novità introdotte in materia di lavoro: nuove settimane di integrazione salariale per determinate aziende e l'esenzione dal contributo addizionale CIG, per limitati settori e per un definito periodo. Introdotto un bonus carburanti per i lavoratori dipendenti del privato.

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA CRISI UCRAINA

Le motivazioni che hanno spinto l'Esecutivo ad emanare il decreto-legge in trattazione sono individuabili nella necessità e nell'urgenza di adottare delle misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI²

Buoni carburante esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro per quest'anno.

All'articolo 2 del sopra menzionato decreto-legge, si prevede che per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti volontariamente e a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, **non concorre alla formazione del reddito di lavoro subordinato** ai sensi dell'articolo 51, comma 3³, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bonus carburante pare aggiungersi alla disciplina già esistente, quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla sua relativa autonomia. In linea teorica si ritiene che sia possibile arrivare fino ad un importo di 458,23 euro di buoni completamente detassati. L'unica caratteristica dei buoni previsti dal decreto in commento, è che sono finalizzati all'acquisto di carburanti, non all'acquisto di altri generi di consumo.

Non viene detto se tali buoni possano essere corrisposti solo a determinate categorie di lavoratori dipendenti piuttosto che ad altre⁴.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative

1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67, del 21/03/2022.

2 Si ritiene debbano pervenire chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul punto.

3 Si tratta di una norma che fissa sia le modalità di quantificazione dei benefit in natura, sia la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo di 258,23 euro complessivi.

4 Ad esempio, se possano essere esclusi i lavoratori in smart working o se possano essere riconosciuti *ad personam*: sul punto dovrebbe intervenire l'Agenzia delle Entrate, anche se l'orientamento esistente è che debbano essere offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

prestazioni è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di **ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022¹**.

Questo è quanto si legge dall'articolo 11 del decreto-legge n. 21/2022 che va ad inserire il comma 11-*quiquies* all'articolo 44 del decreto legislativo cardine in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Si ricorda che i datori di lavoro di cui all'articolo 10 del D.lgs. 148/2015 sono coloro che rientrano nel campo di applicazione delle **integrazioni salariali ordinarie**, ovvero le:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Sul punto il ministro Orlando ha previsto la pubblicazione di un decreto ministeriale per chiarire se il caro energia possa essere considerato assimilabile alla "mancanza di materie prime o di componenti", tale quindi da giustificare il ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

ALTRE 8 SETTIMANE PER DETERMINATE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

L'articolo 11 introduce inoltre il comma 11-*sexies* al D.lgs. 148/2015, stabilendo che i datori di lavoro con codice ATECO compreso nell'allegato I del decreto-legge e che occupano fino a 15 dipendenti possano beneficiare di ulteriori 8 settimane di trattamento di integrazione salariale, laddove abbiano esaurito le 13 settimane già concesse. Le ulteriori settimane vengono concesse in deroga ai limiti di durata stabiliti dal D.lgs. 148/2015.

Si segnala che i datori di lavoro interessati da tali ulteriori settimane, oltre a ricadere nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fondi di Solidarietà Bilaterali settoriali, Fondi di Solidarietà delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Fondo di Integrazione Salariale residuale - FIS) del decreto legislativo sui trattamenti di integrazione salariale, devono anche possedere i codici ATECO di cui all'allegato I². In sostanza si tratta solo di alcune aziende attive nell'ambito del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative.

1 Secondo quanto dispone l'articolo, tali settimane vengono concesse quindi in deroga ai limiti di durata stabiliti dall'articolo 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015.

2 Per praticità l'allegato I viene allegato al presente articolo.

ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'articolo 1, comma 2 stabilisce inoltre che i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A¹ al decreto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono **esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale** di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si tratta, in sostanza dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale:

- pari al **4 %** della retribuzione persa, per le aziende che beneficiano del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del D.lgs. 148/2015;
- pari al **9 %, 12 % e 15 %** della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestato, per coloro che utilizzano le integrazioni salariali ordinarie;
- previsto per i datori di lavoro che beneficiano dell'assegno di solidarietà e di alcuni fondi di solidarietà bilaterali, in rapporto alle retribuzioni perse.

Come già accennato, sulle nuove disposizioni in materia di integrazione salariale dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale con gli opportuni chiarimenti.

Si attendono poi le necessarie istruzioni da parte dell'INPS.

ALLEGATI:

- [Allegato I - decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;](#)
- [Allegato A - decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#)

¹ Per praticità l'allegato A viene allegato al presente articolo.

GREEN PASS BASE PER TUTTI I LAVORATORI FINO AL 30 APRILE E SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO

Dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 24/2022, è possibile accedere nel proprio luogo di lavoro anche solo con il green pass base, ottenibile per vaccinazione, guarigione o tampone negativo. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione di età.

Diversamente da quanto scritto nel notiziario della settimana scorsa, il Governo ha deciso di adottare una linea comune per tutti i lavoratori, posticipando però la data di fine dell'obbligo di accedere nei luoghi di lavoro con la certificazione verde, fino al 30 aprile 2022.

Tra le novità anche la proroga della procedura semplificata per il lavoro agile fino al 30 giugno 2022.

LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Il **31 marzo** si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia.

Con la cessazione dello stato di emergenza vengono meno alcune restrizioni, altre rimangono ancora per un periodo di tempo, al fine di consentire un ritorno progressivo ad una situazione di normalità.

IN GAZZETTA IL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24¹

Giovedì 24 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 24/2022.

In esso sono contenute nuove disposizioni che vanno a modificare le norme che da mesi regolano il lavoro nel settore privato.

Nel presente articolo, come anticipato nel notiziario della settimana scorsa, verrà esaminato l'utilizzo del green pass a fini lavorativi e la proroga della procedura semplificata per lo smart working fino al 30 giugno 2022: per dovere di informazione, comunque, si segnala che tra le novità vi sono anche il venir meno dell'obbligo di quarantena in caso di contatto stretto con soggetti risultati positivi all'infezione da covid-19² e l'inclusione nella categoria dei DPI (dispositivi di protezione individuale) della mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro³.

1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70, in vigore dal 25/03/2022.

2 Dovrebbe perciò risolversi il problema del rilascio dei certificati telematici di malattia da parte dei medici di medicina generale nei confronti di quei lavoratori che dovevano sottostare ad un regime di quarantena precauzionale. Non essendo più considerata malattia a fini economici, la quarantena doveva essere comunicata attraverso un provvedimento dell'autorità sanitaria, ma ciò avveniva raramente e i lavoratori spesso consegnavano al datore di lavoro un certificato telematico di malattia.

Per tale questione, Apindustria Confimi Vicenza aveva inoltrato una segnalazione all'Ordine dei medici di Vicenza e all'INPS di Vicenza.

3 Si legge all'articolo 5 del decreto-legge, il quale, introducendo l'articolo 10-*quater*, comma 8, dispone che le mascherine chirurgiche vengano ritenute a tutti gli effetti dei DPI da utilizzare. Nella bozza iniziale del decreto era previsto l'utilizzo della mascherina chirurgica per lo svolgimento della propria attività lavorativa, laddove non fosse possibile mantenere una distanza interpersonale di un metro.

IL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: ALMENO FINO AL 30 APRILE SERVIRÀ.

Complice probabilmente il recente incremento dei contagi da COVID-19, il Governo ha deciso di non eliminare totalmente l'obbligo di utilizzo del Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro.

La misura, che di fatto è operativa dal 15 ottobre 2021 nel settore privato, aveva creato molte difficoltà alle aziende, specialmente dopo il 15 febbraio 2022, quando è stato deciso di differenziare i lavoratori in base all'età e obbligando i lavoratori ultracinquantenni a presentare una certificazione verde di tipo rafforzato per poter accedere nel proprio luogo di lavoro.

Ora, l'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 24 ha modificato ulteriormente l'ormai noto art. 9-*septies* del Decreto-legge n. 52/2021 e ha sostituito il 31 marzo, termine dello stato di emergenza, con il 30 aprile 2022, stabilendo dunque che i lavoratori del settore privato dovranno presentarsi a lavoro previo possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass di tipo base, almeno per un altro mese¹.

Per quanto riguarda i lavoratori ultracinquantenni, l'art. 8, comma 6, dello stesso decreto-legge ha sostituito completamente l'art. 4-*quinqüies*² del Decreto-legge n. 44/2021. Il novellato articolo ora prevede che anche i lavoratori soggetti all'obbligo di vaccinazione con età pari o superiore a 50 anni possano presentarsi a lavoro dimostrando il possesso e l'esibizione, sempre su richiesta, del green pass di tipo base. Come per la generalità dei lavoratori, quest'obbligo vige al momento fino al 30 aprile 2022.

Sintetizzando, è possibile affermare che per accedere nei luoghi di lavoro:

- **dal 25 marzo 2022 al 30 aprile 2022** tutti i lavoratori del settore privato avranno l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, un green pass base³, a prescindere dall'età anagrafica.

In sostanza, si può affermare che dal 25 marzo al 30 aprile 2022 si ritornerà ad una situazione identica a quella che si era presentata dopo il 15 ottobre 2021, quando venne introdotto l'obbligo di possedere un green pass per poter lavorare.

SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022

L'articolo 10, comma 2, rinviando all'allegata tabella B, proroga le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato fino al 30 giugno 2022.

Quindi, fino a tale data resterà in vigore la norma (Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che consente ai datori di lavoro di disporre unilateralmente, con forme semplificate (è sufficiente una email), il passaggio o la permanenza alla modalità di lavoro agile.

Viene prorogata anche la norma che consente di effettuare le comunicazioni amministrative a Cliclavoro, il portale del ministero del Lavoro, inviando un file riassuntivo contenente le informazioni essenziali sui

1 I lavoratori sprovvisti di green pass base continueranno ad essere considerati assenti ingiustificati con la conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

2 L'art. 4-*quinqüies* sostituito prevedeva l'obbligo per i lavoratori ultracinquantenni di possedere ed esibire una certificazione verde di tipo rafforzato per poter svolgere la propria attività lavorativa in azienda, in linea con quanto continua comunque a prevedere, almeno fino al 15 giugno 2022, l'art. 4-*quater*, il quale, si ricorda, ha disposto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, tra cui, appunto, quelli con età pari o superiore a 50 anni.

3 Per green pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Per green pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

lavoratori in smart working, senza necessità di allegare eventuali accordi scritti. Per comunicare i rischi generici e specifici legati al lavoro agile, le aziende potranno continuare ad utilizzare l'informativa predisposta dall'INAIL.

Dal 1° luglio, salvo eventuali ulteriori spostamenti, tornerà infatti a essere vigente la regola, contenuta nella legge n. 81/2017, che consente di accedere allo smart working solo in presenza di un accordo firmato dal singolo dipendente, con il quale le parti definiscono le "regole di ingaggio" da applicare a questa modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Sull'argomento torneremo quindi in un secondo momento, fornendo le necessarie indicazioni e una bozza di accordo individuale per la regolamentazione dello smart working.

DAL 1° MAGGIO SOLO ONLINE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER GLI AUTONOMI OCCASIONALI

Dal 1° maggio 2022 si potrà comunicare in via preventiva la prestazione lavorativa di un lavoratore autonomo occasionale solo tramite il portale "Servizi Lavoro", messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fino al 30 aprile 2022 rimarrà ancora possibile l'invio della comunicazione mediante una semplice e-mail all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Intanto il Ministero ha reso già operativa la nuova funzione dal 28 marzo 2022.

PERIODO TRANSITORIO TRAMITE E-MAIL FINO AL 30 APRILE 2022

Come anticipato, fino al 30 aprile 2022 per i committenti imprenditori che si avvalgono della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali sarà ancora possibile trasmettere semplicemente via e-mail¹ la necessaria comunicazione preventiva, la quale, si ricorda, **non deve contenere allegati e deve² avere questi contenuti minimi:**

- **dati** di committente e prestatore;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica **descrizione** dell'attività;
- **data inizio** e presumibile arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio: 1 giorno, una settimana, un mese). Se l'opera o servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario fare una nuova comunicazione.
- il **compenso**, se stabilito al momento dell'incarico.

Vi alleghiamo un possibile testo che potete utilizzare per comunicare via e-mail le prestazioni.

Si ricorda che deve essere inviata **un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, non pec, di ogni ispettorato³**.

DAL 1° MAGGIO 2022 SARÀ VALIDA SOLO LA COMUNICAZIONE TELEMATICA⁴

Dalla Nota n. 573 del 28/03/2022 si legge che a decorrere dal 1° maggio 2022, **l'unico canale valido** per assolvere all'obbligo in trattazione sarà quello **telematico** messo a disposizione dal Ministero e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Sarà sufficiente collegarsi al portale "Servizi Lavoro", effettuare il login con la modalità d'accesso stabilita¹ e selezionare il servizio "LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE".

1 Tale modalità di comunicazione era stata introdotta dalla Nota n. 29 pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 11 gennaio 2022.

2 In assenza dei requisiti minimi la comunicazione viene considerata omessa.

3 L'elenco è disponibile su internet e anche in allegato alla nota prot. n. 29/2022 dell'INL: ad ogni modo l'indirizzo varia in base alla competenza territoriale, ma il dominio è sempre lo stesso: ITL.provincia.occasional@ispettorato.gov.it (nel campo "provincia" va sostituito il nome della provincia nel cui territorio viene svolta la prestazione lavorativa).

4 Sarà necessario collegarsi al portale messo a disposizione dal Ministero, accedendo con l'identità digitale del soggetto committente o del soggetto intermediario.

È poi indispensabile selezionare il profilo con cui si intende operare²: una volta scelto il ruolo predefinito, si potrà inserire una nuova comunicazione e visualizzare anche le precedenti già trasmesse.

I dati da inserire nella nuova comunicazione sono gli stessi indicati sopra, ma per praticità viene allegata la guida pratica alla compilazione di questa nuova comunicazione che, si ricorda, è già operativa dal 28 marzo 2022³.

Con particolare riguardo al “*termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio*”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla nota n. 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Si allegano:

- [nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022 - comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio;](#)
- [nota prot. n. 393 del 1° marzo 2022 - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022;](#)
- [nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 - ulteriori chiarimenti;](#)
- [nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali;](#)
- [testo per comunicazione via e-mail all’Ispettorato del lavoro competente;](#)
- [guida all’invio della comunicazione obbligatoria telematica nel portale ministeriale.](#)

1 SPID e CIE.

2 Ovvero come azienda.

3 Le aziende committenti potranno quindi scegliere se utilizzare questa funzione online o se inviare una semplice e-mail fino al 30 aprile 2022.

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**CONVENZIONE APINDUSTRIA E MAKE YOUR WISH -
MAKE YOUR CONTENT**

Make Your Wish si occupa di eventi aziendali ed eventi sulle imbarcazioni, inoltre all'interno della convenzione potrete trovare una proposta dedicata all'attività di Team Building con formatore, in una location unica, ad un prezzo veramente speciale. **Make Your Content** è un'agenzia di comunicazione e offre un'ampia gamma di servizi che ruotano attorno alle pubbliche relazioni e al digital marketing.

Per ulteriori informazioni → [clicca qui](#)

CONVENZIONE CONFIMI E STARHOTELS

Confimi Industria ha sottoscritto una convenzione (Italia nel cuore) con Starhotels, la catena alberghiera che si fa promotrice del Made in Italy con 30 hotel 4* e 5* in Italia, Londra, Parigi e New York

Per ulteriori informazioni → [clicca qui](#)

PROGETTO UPSKILL

Segnaliamo bando pilota aperto da **Fondazione Cariverona** per le manifestazioni di interesse da parte di aziende della provincia di Vicenza per aiutare le imprese nel processo di innovazione attraverso il coinvolgimento dei giovani tecnici degli ITS.

Il progetto intende contribuire a ridurre il differenziale tra l'acquisizione di competenze professionali da parte di giovani neodiplomati e la domanda di specifiche competenze tecnico-professionali da parte delle imprese.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.fondazionecariverona.org, al medesimo indirizzo è attiva la procedura per presentare le **manifestazioni d'interesse** che dovranno pervenire entro le **ore 12.00 del 20 aprile 2022**.

[Alleghiamo presentazione completa del progetto](#)

PROGETTO "CULTURA D'IMPRESA 2022", CONTRIBUTI CAMERALI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE AI MASTER CUOA

Segnaliamo che, la **Camera di Commercio di Vicenza** ha promosso un'iniziativa volta ad agevolare la partecipazione ai Master realizzati dalla Fondazione CUOA nel 2022. L'obiettivo è facilitare la partecipazione ai percorsi di alta formazione manageriale e imprenditoriale di laureandi e laureati vicentini (Master CUOA full time) e di dipendenti, imprenditori, amministratori o soci di imprese vicentine (Master CUOA part time - MBA e specialistici).

Le modalità di accesso alle agevolazioni sono delineate alla pagina <https://www.vi.camcom.it> alla quale si rimanda per approfondimenti.

WORKSHOP ADACI SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI E DEI MERCATI

L'**ADACI** (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), partner di **Confimi Impresa Meccanica**, ha in programma il **7 e 8 aprile 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, due giornate di webinar formativi** dedicati all'analisi di questo difficile ed inedito scenario che sta sconvolgendo tutte le previsioni economiche ipotizzate per il 2022, sulle quali si sono costruiti i Budget delle Aziende, grazie al contributo di esperti e testimonianze di Manager ed imprenditori, tra cui la partecipazione in qualità di **relatore di Enrico Soga**, imprenditore e vicepresidente di Confimi Meccanica.

Di seguito [locandina informativa completa](#) dell'evento. La partecipazione è a numero chiuso previa iscrizione.

Riportiamo le condizioni **riservate alle aziende associate** Apindustria Confimi:

1. Quota di partecipazione riservata ai soci CONFIMI pari a € 280,00 +IVA (NB: le quote previste sono €250,00+IVA per soci ADACI - € 350,00+IVA per i non soci)
2. Per procedere all'iscrizione si dovrà inviare una e-mail a comunicazione@adaci.it oppure informazione@adaci.it dichiarando di essere soci CONFIMI si riceverà un codice coupon da utilizzare per la iscrizione on-line alla quota stabilita.

FORMAZIONE**WEBINAR: NOMENCLATURA COMBINATA E
CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI****28 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)**

Il percorso formativo è indirizzato ad Aziende che operino con Paesi Terzi e Comunitari, Operatori Logistici che forniscano servizi doganali, Vettori internazionali

Per ulteriori informazioni e iscrizioni —> [clicca qui](#)

**L'ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) E ORIGINE
PREFERENZIALE: REGOLE E SEMPLIFICAZIONI****5 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)**

L'individuazione della corretta origine di un prodotto rappresenta un adempimento di particolare importanza per le aziende, che consente di ottenere importanti vantaggi dal punto di vista commerciale, consentendo di apporre sui prodotti l'etichettatura di origine Made in Italy, e sotto il profilo daziario. L'Unione europea ha infatti stipulato con numerosi Paesi o gruppi di Paesi diversi accordi di libero scambio, che prevedono la riduzione o l'azzeramento dei dazi doganali al ricorrere di determinate condizioni. Il webinar si propone di esemplificare le regole di attribuzione dell'origine, nonché di chiarire quali documenti debbano essere raccolti e conservati dalle aziende ai fini probatori e quali procedure occorre seguire per poter attestare in fattura l'origine preferenziale dei prodotti esportati.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni —> [clicca qui](#)

LE CONTESTAZIONI IN DOGANA**19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)**

Il webinar affronta il tema dei controlli che possono essere svolti dall'Agenzia delle dogane, individuando i principali fattori di rischio e le tipologie di sanzioni (sia amministrative che penali) in cui gli operatori economici possono incorrere.

Particolare attenzione è dedicata alle strategie difensive e alle best practice che le aziende devono adottare per ridurre il pericolo di contestazioni da parte dell'autorità doganale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni —> [clicca qui](#)

WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI

31 maggio 2022 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)

Il percorso formativo si pone come obiettivo di favorire l'individuazione e la valutazione del rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l'estero attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci al fine di mettere "in sicurezza" i propri crediti. Saranno analizzate caratteristiche e articolazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con particolare attenzione agli incassi documentari, ai crediti documentari e alle garanzie a domanda.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ

7 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Il corso si terrà in presenza presso Centro Api Servizi (Galleria F. Crispi 45 - Vicenza).

Programma:

- Presentazione ragionata della nuova Edizione degli Incoterms®
- Confronto con i termini della passata edizione con l'introduzione del DPU e della diversa ampiezza assicurativa tra CIF e CIP
- Polizza di carico e FCA : una nuova prospettiva per il trasporto marittimo
- I termini più adatti nelle negoziazioni con l'estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo da rischi inutili
- Criticità degli acquisti CIF e delle vendite FOB
- Vantaggi delle vendite CIF e degli acquisti FOB
- DPU e spese di sbarco (THC)
- EXW e CMR: una vexata questio
- Cenni alla nuova normativa della Legge 29/12/2021 n° 233 che riguarda le modifiche che andranno adottate sulla figura degli Spedizionieri e sui nuovi limiti risarcitori dei vettori stradali.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

SICUREZZA AMBIENTE**PROROGA ETICHETTATURA AMBIENTALE AL 30 GIUGNO
2022**

Il decreto milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021 ha prorogato per la terza volta la scadenza dell'obbligo di etichettatura ambientale. La nuova scadenza è così spostata dal 01 gennaio 2022 al **30 giugno 2022**.

Fino ad esaurimento scorte si potranno poi commerciare i prodotti già immessi sul mercato in data **01 luglio 2022**